



COMUNICATO STAMPA n. 156/25

Lussemburgo, 17 dicembre 2025

Sentenze del Tribunale nella cause riunite da T-620/23 a T-1023/23 | Barón Crespo e a. / Parlamento e nella causa T-483/24 |FE / Parlamento

Regime di vitalizio integrativo: respinti i ricorsi di 405 ex deputati europei o di loro aventi diritto contro il dimezzamento del loro vitalizio integrativo

A seguito dell'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo¹, a partire dal 14 luglio 2009 è entrato in vigore un regime pensionistico uniforme. Prima di tale data, i deputati beneficiavano di una pensione versata dallo Stato membro nel quale erano stati eletti². Indipendentemente da tale pensione e a causa delle forti disparità tra i regimi nazionali, il Parlamento ha istituito, nel 1990, un regime di vitalizio integrativo volontario (in prosieguo: il «RVIV») e ha istituito un fondo pensioni (in prosieguo: il «Fondo»). Quest'ultimo era incaricato di ricevere i contributi, gestire tali attivi e versare i vitalizi integrativi. Il regime era aperto a tutti i deputati del Parlamento europeo e il suo obiettivo era garantire una pensione integrativa a vita³.

Le misure transitorie⁴ del nuovo statuto dei deputati hanno mantenuto in vigore il RVIV per i suoi affiliati, senza consentire nuove adesioni. La regolamentazione del RVIV è stata modificata a più riprese, in particolare nel 2009 e nel 2018, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del Fondo.

Nel 2023, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso⁵ di dimezzare l'importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV e di sopprimere l'attualizzazione di tale importo.

Il sig. Enrique Barón Crespo⁶ e altri ex deputati europei⁷ o i loro aventi diritto hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare gli atti di liquidazione dei loro vitalizi, adottati in esecuzione di tale decisione, che ritengono illegittimi e contrari alle misure transitorie adottate nel 2009.

Il Tribunale respinge i ricorsi.

L'obiettivo delle misure transitorie fatte valere **era di definire l'ambito di applicazione personale del RVIV** nel contesto del nuovo sistema pensionistico statutario unico, **e non di fissare le condizioni materiali del RVIV** e vietare così qualsiasi modifica delle modalità di tale regime per il futuro, comprese quelle che incidono sull'importo del vitalizio.

Il principio della tutela dei diritti acquisiti non implica che qualsiasi modifica delle modalità di calcolo di una pensione che comporta una **riduzione del suo importo costituisce una violazione** di tali diritti acquisiti. Infatti, occorre distinguere i diritti a pensione acquisiti dagli importi dei vitalizi.

Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei beneficiari, **né lo statuto né le sue misure di attuazione prevedono il diritto al mantenimento di un determinato importo pensionistico**. La mera prassi del Parlamento fino alla decisione del 2023 di modificare il RVIV con riguardo ai soli beneficiari che non percepivano ancora il loro vitalizio integrativo non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme del regime non avrebbero potuto riguardare coloro che già lo percepivano.

Il diritto patrimoniale dei ricorrenti⁸ consiste in un diritto a ricevere un vitalizio ai sensi del RVIV, e non in

un diritto a un importo determinato. Essi non hanno dimostrato che l'entità della riduzione dell'importo dei vitalizi dovuti a titolo del RVIV derivante dalla decisione del 2023 svuoterebbe di sostanza il diritto a pensione e metterebbe così in discussione il contenuto essenziale del diritto di proprietà.

Le finalità della decisione del 2023 sono la salvaguardia del Fondo a breve termine e la limitazione delle conseguenze legate al suo disavanzo sui contribuenti europei. Tenendo conto, in particolare, del fatto che si tratta di una pensione integrativa facoltativa, tale decisione **non riduce gli importi nominali dei vitalizi a un livello manifestamente irragionevole**, considerata la durata del mandato e l'importo dei contributi versati.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([da T-620/23 a T-1023/23](#) e [T-483/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione 2005/684/CE, Euratom](#) del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo.

² Se il regime nazionale non prevedeva una pensione o se il livello o le modalità della pensione prevista non erano identici a quelli applicabili ai membri del parlamento nazionale dello Stato membro a titolo del quale il deputato era stato eletto, quest'ultimo poteva ottenere una pensione di anzianità o un'integrazione della pensione versata a carico del bilancio dell'Unione europea.

³ La base di calcolo dei contributi e dell'importo dei vitalizi ammontava al 40 % dello stipendio di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il RVIV era finanziato per un terzo dai contributi dei deputati affiliati e per due terzi dal Parlamento.

⁴ L'articolo 27 dello statuto.

⁵ [Decisione](#) dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: la «decisione del 2023»).

⁶ Il sig. Barón Crespo è stato deputato europeo dal 1986 al 2009 e presidente del Parlamento dal 1989 al 1992.

⁷ I ricorsi del sig. Barón Crespo e di altri 403 ex deputati o dei loro aenti diritto sono stati riuniti e sono quindi oggetto di un'unica sentenza. Il ricorso di FE, un altro ex membro del Parlamento, è oggetto di una sentenza separata. FE ha iniziato a percepire il vitalizio dovuto a titolo del RVIV nel gennaio 2012; il pagamento di tale vitalizio è stato sospeso per il periodo compreso tra luglio 2019 e luglio 2024, a causa della sua rielezione al Parlamento.

⁸ Sancito all'[articolo 17](#), paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.